

P.U. 31-1/2024

Ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO**

Il Collegio, composto dai magistrati

Dott.ssa Claudia Frosini Presidente rel.

Dott. Valerio Medaglia Giudice

Dott. Amedeo Russo Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 31-1/2024

promosso da

Nicola Marras

nei confronti di

G.B. COSTRUZIONI SRL

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società G.B. Costruzioni Srl;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza all'indirizzo pec della società, come da attestazione di cancelleria in atti;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, non ricorrendo in particolare presupposti per l'esenzione dalla fallibilità;



rilevato infatti che la società G.B. Costruzioni Srl, non costituendosi in giudizio, non ha dedotto alcunché in ordine all'eventuale sussistenza dei presupposti per tale esenzione, come invece sarebbe stato suo onere; ed infatti nel procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, mentre grava sull'istante l'onere di provare gli elementi integranti del fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore del soggetto debitore e lo stato di insolvenza, grava invece sullo stesso debitore la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi quali, appunto, la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale (cfr., tra le altre, Cass. 6835/2014);

ritenuto che tali conclusioni non possano essere inficiate dalla mancata tenuta delle scritture contabili della società debitrice a partire dall'anno 2019 (l'ultimo bilancio disponibile è quello del 2018), apparendo infatti evidente che il mancato deposito della documentazione contabile, di per sé, non può essere ritenuta sufficiente a dimostrare il mancato superamento delle soglie per la liquidazione giudiziale poiché, in caso contrario, il sistema premierebbe l'imprenditore che non ottempera agli obblighi di legge di tenuta delle scritture contabili, il che è, chiaramente, un controsenso;

premesso che il creditore istante vanta un credito di lavoro derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale di Grosseto dell'importo di euro 6.606,82 in linea capitale, cui ha fatto seguito precetto ed esecuzione mobiliare con esito negativo (docc. 2 e 3);

rilevato che la disposizione di cui all'articolo 49 comma 5 C.C.I. prevede che non può farsi luogo alla liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore ad euro trentamila;

ritenuto che il tenore della norma sia chiaro nel riferire l'esclusione della liquidazione giudiziale all'ipotesi in cui l'entità complessiva dei debiti scaduti e non pagati- e non il solo debito verso il creditore istante- sia inferiore al suindicato limite;

ritenuto dunque che il creditore sia legittimato a proporre istanza di liquidazione giudiziale anche per un credito inferiore alla predetta soglia purché, appunto, dall'istruttoria emerga il superamento complessivo del predetto limite;

rilevato che nella specie, dalla documentazione acquisita dall'Ufficio emergono, a carico della società, ulteriori debiti oltre quello nei confronti dell'istante e,



precisamente, un consistente debito nei confronti dell'erario (cfr. certificazione Agenzia- Entrate Riscossione del 30.09.2024);

ritenuto che la società versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile, oltre che dal credito complessivo emerso in corso di istruttoria a carico dell'erario, anche da ulteriori elementi sintomatici quali: l'irregolare tenuta delle scritture contabili a partire dal 2019 e l'esito negativo del pignoramento eseguito dal creditore procedente;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società **G.B. COSTRUZIONI S.R.L., C.F. 01606500534** con sede in Grosseto, via Aurelia Nord n. 76;

nomina

Giudice delegato la dott.ssa Claudia Frosini

nomina

curatore il Dott. **STEFANO DI GIUSEPPE**, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;



- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estirpare copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è

a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce

il giorno del **03.06.2025 ore 09.30** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa



i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non accettano e quindi, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI;

Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 15.10.2024

Il Presidente

Dott.ssa Claudia Frosini

